

Proposta dell'Area TERZA n. 12 del 29/06/2018		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

Originale di Ordinanza del
Sindaco

N° <u>42</u> del Reg. Data <u>02-04-2018</u>	OGGETTO	Ordinanza taglio vegetazioni, siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta delle strade provinciali, comunali e vicinali nonché spazi a uso pubblico
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Titolo _____ Funzione _____</p> <p>Servizio _____ Intervento _____</p> <p>Capitolo _____</p>	NOTE	

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:



Il Funzionario Responsabile dell'Area III –responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di ordinanza avente ad oggetto: **“Ordinanza taglio vegetazioni, siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta delle strade provinciali, comunali e vicinali nonché spazi a uso pubblico”**.

PREMESSO che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

CONSIDERATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

RITENUTO che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

CONSIDERATO che l'utente deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di avere un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo percorso, ed affinché questo sia possibile, il proprietario o affittuario di terreno confinante con le strade comunali e/o gli spazi pubblici ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

Considerato che, in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

VISTI gli articoli nr. 892 (distanze per gli alberi) e nr. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTI gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”;

PROPONE DI ORDINARE

- **Ai proprietari e/o ai conduttori** degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, **la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità**, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora.
 - Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o affittuari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
 - Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre 1 metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
 - Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i coltivatori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

[Handwritten signature]



- **Ai proprietari e/o ai conduttori** degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e spazi pubblici, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi.
 - I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica;
 - L'ottemperanza alla presente ordinanza è continua nel tempo annuale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia;
 - Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

PROPONE DI DISPORRE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4.

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPORRE ALTRESI'

che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:

- a) Al Responsabile dell'Area III diffusione e divulgazione della presente ordinanza;
 - b) Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;
- Che il presente provvedimento abbia efficacia dal decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
 - Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
 - Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio;
 - Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:



M

- Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
 - Al Responsabile dell'Area III;
-
- All' Ufficio Tributi;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
 - Alla Servizi Comunali Integrati R.S.U.- S.p.A..

- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procederà ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana.
- Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTIRE

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all' Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all' Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRR Palermo Area Metropolitana.

Il Responsabile del Proced.
Geom. Rocco Virga

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Capaci li

Il Funzionario Responsabile dell'AREA III
Geom. Rocco Virga

IL SINDACO

APPROVA

la superiore proposta di ordinanza;

ORDINA

- **Ai proprietari e/o ai conduttori** degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, **la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità**, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora.
 - Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o affittuari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
 - Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre 1 metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
 - Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

- **Ai proprietari e/o ai conduttori** degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e spazi pubblici, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi.
 - I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica;
 - L'ottemperanza alla presente ordinanza è continua nel tempo annuale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia;
 - Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

DISPONE

Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4.

Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obligato in solido;

Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.



DISPONE ALTRESI'

che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:

- Al Responsabile dell'Area III diffusione e divulgazione della presente ordinanza;
- Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;
- Che il presente provvedimento abbia efficacia dal decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
- Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
 - Al Responsabile dell'Area III;
 - All' Ufficio Tributi;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
 - Alla Servizi Comunali Integrati R.S.U.- S.p.A..
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
- Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana.
- Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate.

Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE



che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine,

Dà mandato di notificare il presente atto, entro tre giorni dall'emissione, al Presidente della Regione Siciliana, all' Assessore All' Ambiente e della Tutela del Territorio, all' Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, all'autorità d'ambito di cui all'art 201, al Comandante della Polizia Municipale di Capaci, al Prefetto di Palermo, alla SRK Palermo Area Metropolitana.

IL SINDACO

Pietro Puccio



